SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1166)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia

1. — È da tempo ormai che quanti hanno affrontato la problematica relativa alla crisi della giustizia, hanno avvertito e riconosciuto l'esigenza di predisporre misure idonee ad evitare, da un verso, l'aggravarsi della crisi medesima, e, dall'altro di eliminarne le cause e si è ritenuto, tra l'altro, che qualsiasi provvedimento finalizzato a semplificare e rendere più sollecita l'attività giudiziaria, impone, prioritariamente, una riforma delle strutture in tutte le sue componenti, per adeguarle alle necessità attuali ed a quelle che, presumibilmente, insorgeranno per l'entrata in vigore di alcune leggi *in itinere*.

Si è anche ritenuto, nell'ottica suddetta, che tra le cause di natura tecnico-organizzativa della crisi, quella concernente la insufficienza delle dotazioni organiche dei ruoli del personale a soddisfare le necessità correnti degli uffici, in progressivo aumento per i nuovi e più gravosi compiti attribuiti agli uffici medesimi, acquista particolare rilevan-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

za in quanto contribuisce in misura non trascurabile al formarsi di pesanti arretrati soprattutto nel settore penale con riflessi negativi per la prevenzione e punizione dei reati e per la difesa della società.

Il fenomeno, già consistente, si è ulteriormente aggravato in questi ultimi anni per l'aumento continuo e preoccupante della criminalità, singola ed associata, comune, economica, politica e di natura « mafiosa » (sono recentissime alcune tra le più clamorose e violente manifestazioni di essa, condotte con mezzi e tecniche organizzative sempre più insidiosi) che rende ancor più pressante l'adozione delle cennate misure per consentire una azione tempestiva ed efficace a difesa della collettività e per contrastare validamente i continui attacchi all'ordine pubblico ed alle istituzioni dello Stato.

Appare, perciò, evidente la preminenza, tra i problemi posti dall'adeguamento dell'apparato giudiziario alle esigenze attuali, di quello concernente la rideterminazione degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria, su cui grava la parte più faticosa e rilevante del lavoro; e la estrema urgenza di avviare a soluzione il problema medesimo, considerata la inderogabile necessità di arginare la criminalità dilagante, soprattutto, nei grandi centri urbani, con interventi tempestivi ed incisivi del giudice e tenuto conto, altresì, della impossibilità, con gli attuali organici, di rendere, in concreto, operanti talune norme di preminente interesse socio-economico (quelle sulle controverise sul lavoro e sugli uffici di sorveglianza, sono state, in parte, vanificate dalla carenza di personale) entrate in vigore da tempo o altre di data più recente (riduzione dei collegi giudicanti, nuove disposizioni sul giudizio per direttissima, eccetera) il cui fine è, appunto, la punizione degli autori e dei complici di gravi reati, con prontezza ed adeguato rigore.

Da ciò il presente provvedimento, adottato con decreto-legge, per conseguire, con la immediatezza imposta dall'attuale situazione degli uffici giudiziari, l'aumento degli organici e la disponibilità del personale indispensabile per soddisfare le più urgenti necessità degli uffici stessi.

In esso con l'articolo 1 viene ripristinato il testo originario del disegno di legge numero 1208 Camera, così come approvato dal Consiglio dei ministri e per il quale il Ministero del tesoro aveva approvato la necessaria copertura finanziaria. L'unica differenza è data dal fatto che gli aumenti degli organici hanno decorrenza immediata e non scaglionata in più esercizi e ciò trova ampia giustificazione nei motivi di grave urgenza ben noti e di cui si è detto.

Con l'articolo 2, per accelerare i tempi di assunzione, si dispone di conferire i posti previsti in aumento nel ruolo della carriera di concetto e quelli vacanti nel ruolo stesso alla data del decreto, detratte le quote riservate ai concorsi interni per passaggi di carriera (artt. 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), agli idonei dei concorsi distrettuali per segretari giudiziari, indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973, secondo le rispettive graduatorie la cui validità viene prorogata di due anni dalla data del decreto.

Trattasi di personale che ha superato il vaglio di un concorso e quindi possiede i requisiti per lo svolgimento delle relative funzioni.

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano le modalità delle assunzioni in servizio e quelle di presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso nonchè le cause di decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Di particolare rilievo sono il primo e il secondo comma dell'articolo 3, che, per ridurre il più possibile i tempi tecnici, prevedono, analogamente a quanto avvenuto per urgenti assunzioni in altre amministrazioni dello Stato (ad esempio Ministero delle finanze), la consegna della documentazione richiesta per l'assunzione al Capo dell'ufficio giudiziario al quale l'idoneo è destinato e la indicazione dell'ufficio nell'invito stesso fattogli pervenire con lettera raccomandata.

L'articolo 6 disciplina la copertura dei posti rimasti vacanti perchè nelle graduatorie distrettuali mancano gli idonei o perchè esse sono esaurite per effetto delle assunzioni e prevede che, in tal caso, i posti stessi sono

conferiti agli idonei di altri distretti, che ne facciano domanda, in base ad una graduatoria unica nazionale degli aspiranti predisposta dall'amministrazione. Anche la disposizione in esame è giustificata dalla esigenza di coprire il più sollecitamente possibile i posti rimasti vacanti e dalla convenienza di utilizzare, per essi, personale già valutato favorevolmente per l'espletamento dei compiti di segretario giudiziario.

L'articolo 7 stabilisce che gli idonei assunti in servizio ai sensi dell'articolo 3 sono nominati in prova, con decorrenza economica dalla data di assunzione, al termine dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti; e che nel caso in cui, trascorso il periodo di prova, non possa aver luogo la nomina in ruolo l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia .

Con l'articolo 8, poi, si dispone che per i posti previsti in aumento nel ruolo della carriera esecutiva, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sia, innanzi tutto, espletato un normale concorso, su base distrettuale, riservato, però al personale assunto, negli uffici giudiziari, a tempo determinato, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, in relazione all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, numero 566, convertito, con modifiche, con legge 8 novembre 1973, n. 685, e che abbia, alla data del bando i requisiti richiesti per la nomina in ruolo.

Nello stesso articolo è, altresì, previsto che i posti rimasti scoperti in ciascun distretto in esito al cennato concorso riservato, sono attribuiti a coloro che nello stesso distretto risultino idonei nel concorso pubblico indetto, su base distrettuale, per la copertura dei posti vacanti nel ruolo della carriera esecutiva alla data del decreto; e che lo svolgimento delle prove d'esame di entrambi i concorsi venga organizzato con la collaborazione delle amministrazioni regionali. Il decentramento dei concorsi medesimi è suggerito dalla esigenza di ridurre i tempi tecnici di espletamento e di conseguire con sufficiente sollecitudine l'immissione in ruolo dei coadiutori dattilografi nonchè di assicurarne per cinque anni (art. 9 u.c.) la permanenza in ciascun distretto.

Inoltre (art. 8, 3° comma) per ridurre in modo veramente rilevante i tempi di reclutamento, a modifica di quanto previsto nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si è stabilito che il concorso per la nomina nella carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie consiste nella prova pratica di dattilografia ed in un colloquio sulle materie previste per i concorsi di accesso alla suddetta carriera; e che la norma stessa si applica anche ai concorsi già indetti e non ancora espletati.

Per le medesime ragioni si è, poi, disposto di estendere la procedura suindicata al concorso per la nomina nel ruolo dei coadiutori istituito con la legge 12 luglio 1975, n. 322, e che ciò vale anche per i concorsi, del ruolo medesimo, già banditi.

Con l'articolo 9 si stabilisce al fine di evitare ritardi nelle assunzioni stesse, che le graduatorie distrettuali sono immediatamente efficaci.

L'articolo 10 prevede che i posti previsti in aumento e quelli vacanti nel ruolo della carriera ausiliaria sono conferiti agli idonei dei concorsi indetti con decreti ministeriali 29 e 30 ottobre 1975; e che i vincitori e gli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1975 possono essere destinati anche in distretti diversi da quelli indicati nel bando, con vincolo di permanenza di cinque anni nel distretto di assegnazione.

Infine, con l'articolo 11, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di nuova determinazione delle piante organiche in conformità alla normativa vigente, si dispone l'assegnazione a ciascun distretto di Corte di appello dei contingenti di personale indicati nella tabella A allegata al decreto stesso, determinati con riferimento alle relative, concrete esigenze di ognuno dei distretti medesimi.

Si prevede, inoltre, che l'assegnazione temporanea di posti di organico agli uffici giudiziari del distretto venga disposta entro venti giorni dalla data del decreto, dal Presidente della Corte di appello d'intesa con il Pro-

curatore generale su proposta del Consiglio giudiziario, il quale, per una più completa conoscenza delle necessità di ciascun ufficio, dovrà sentire i dirigenti la Cancelleria della Corte e la Segreteria della Procura generale nonchè le rappresentanze sindacali locali del personale, maggiormente rappresentative.

Infine, si è stabilito che, nelle suddette assegnazioni temporanee siano privilegiati i Tribunali e le Procure della Repubblica, soprattutto quelli dei centri urbani più grandi in considerazione del rilevante e continuo impegno che è richiesto al personale degli uffici stessi, più esposti degli altri nella lotta alle forme più gravi di criminalità.

2. — In merito al riordinamento degli organici del personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, si rileva che con l'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » e del successivo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, si è verificato un notevole ampliamento dei compiti istituzionali del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena in relazione alle nuove molteplici attività connesse ai princìpi ispiratori del nuovo ordinamento penitenziario.

Ciò impone che si provveda con la massima urgenza ad un congruo potenziamento dei diversi ruoli del personale civile penitenziario, in quanto solo in tal modo potrà evitarsi di vanificare la concreta attuazione della recente riforma.

Per soddisfare la predetta esigenza, nel titolo II del presente decreto si prevede all'articolo 12 l'ampliamento del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, con qualifica inferiore a primo dirigente, nonchè del ruolo dei ragionieri, di quello dei tecnici industriali ed agrari, e di quello dei coadiutori della carriera esecutiva, mentre all'articolo 13 si prevede l'ampliamento delle dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto.

Per quanto concerne in particolare la categoria del personale direttivo, giova anzitutto rilevare che tale personale — proprio in relazione ai princìpi informatori del nuovo ordinamento penitenziario — viene ad essere impegnato nell'attività di trattamento dei detenuti e degli internati sia sul piano dell'organizzazione generale che su quello dei rapporti con i singoli distretti.

Va, poi, osservato che, appunto con l'entrata in vigore della già citata legge 1975, n. 354, l'Amministrazione penitenziaria è venuta a trovarsi nell'assoluta impossibilità di continuare ad avvalersi della facoltà, finora ampiamente usata, di affidare, ai sensi dell'articolo 80 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, la reggenza degli istituti, privi di direzione autonoma, ai Procuratori della Repubblica.

Invero l'articolo 69 della predetta legge stabilisce che la vigilanza sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e sulla custodia preventiva degli imputati è esercitata dal magistrato di sorveglianza; ond'è che — ove si continuasse a demandare la reggenza di un istituto al Procuratore della Republbica — l'operato di costui, per quanto concerne tale specifica attività, risulterebbe sottoposto al controllo del magistrato di sorveglianza, il che porrebbe il primo in una anomala condizione di subordinazione rispetto al secondo.

Si appalesa, pertanto, di tutta evidenza l'assoluta ed urgente necessità in cui si trova l'Amministrazione penitenziaria di affidare al proprio personale direttivo i circa 50 istituti finora retti dai Procuratori della Repubblica. D'altronde tale necessità si inquadra nel contesto di una più generale esigenza, che è quella di assicurare ai fini di un efficiente funzionamento dell'intero sistema penitenziario, anche in relazione ai princìpi informatori del nuovo ordinamento, che ciascun istituto sia, in maniera esclusiva e stabile, diretto da personale della carriera direttiva penitenziaria.

Non può, infatti, ulteriormente consentirsi che la reggenza di taluni istituti venga (come attualmente si verifica per carenza di personale direttivo) demandata a direttori di

altri istituti inviati in missione per qualche giorno alla settimana, essendo del tutto ovvio che detti funzionari non hanno la possibilità di dedicarsi con il necessario impegno ai numerosi e delicati compiti in cui si sostanzia l'attività direttiva.

Meno che mai può ulteriormente ammettersi che — sempre per mancanza di personale direttivo — la reggenza di altri istituti sia tenuta da impiegati della carriera di concetto, come purtroppo avviene sia per alcuni stabilimenti per adulti ove il ragioniere espleta le funzioni di direttore, sia per la maggior parte degli istituti per minorenni, dove taluni funzioni vengono svolte dall'educatore.

Appunto per soddisfare l'innanzi prospettata esigenza è indispensabile che l'Amministrazione penitenziaria disponga di una congrua dotazione di personale direttivo, con particolare riguardo alla categoria degli impiegati con qualifica inferiore al primo dirigente.

Per il vero l'organico di tale categoria — già determinato con decreto interministeriale 20 ottobre 1972 registrato il 4 marzo 1974, in 231 unità (di cui n. 58 con qualifica di direttore capo aggiunto e n. 173 con qualifica di direttove o vice direttore) — è stato, con successivo decreto interministeriale 18 luglio 1975 registrato il 24 settembre 1975, rideterminato — per effetto dell'articolo 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533 — in numero 239 unità (di cui 60 con qualifica di direttore capo aggiunto e 179 con qualifica di direttore o vice direttore).

Tale organico si appalesa, però, obiettivamente inadeguato ove si tenga presente che gli stabilimenti penitenziari per adulti e gli istituti e centri per minorenni attualmente in funzione sono 254, di cui n. 33 classificati come sedi di prima dirigenza a norma della tabella 4 quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, e n. 221 non aventi rango di sede dirigenziale.

Più particolarmente va considerato che — per quanto riguarda i 33 istituti per adulti e centri per minorenni, classificati come sedi dirigenziali — la funzionalità ed efficienza di detti istituti e centri, avuto riguardo alla complessa attività organizzativa ed amministrativa che ad essi fa capo, non può obiettivamente essere assicurata dall'attività del solo funzionario avente qualifica di primo dirigente.

Vi sono, infatti, istituti come le case circondariali di Roma-Rebibbia, Napoli e Milano (la cui popolazione detenuta supera normalmente le 1.400 unità fino a raggiungere, come la casa circondiariale di Napoli, le 2.000), ove si rende più che mai indispensabile che il dirigente sia coadiuvato da almeno quattro impiegati direttivi; vi sono poi istituti come quelli di Torino, Palermo e Pianosa (ove il numero dei ristretti si aggira dalle 700 alle 800 unità) per i quali è necessaria la collaborazione di almeno tre impiegati direttivi; vi sono ancora istituti come quelli di Venezia, Firenze, Porto Azzurro, Bari e Catania (con una popolazione reclusa variante dalle 400 alle 600 unità), ove il dirigente deve necessariamente avvalersi dell'opera di almeno altri due impiegati direttivi; vi sono, infine, gli altri 22 istituti e centri aventi ramo dirigenziale, per ciascuno dei quali è imprecisabile la presenza di un vice direttore.

Complessivamente, quindi, negli istituti e centri che sono sedi dirigenziali dovrà essere assicurata la presenza, oltre che dei funzionari con qualifica di primo dirigente, di non meno di 53 impiegati direttivi.

Per quanto concerne, poi, i 221 istituti non aventi rango di sede dirigenziale, va anzitutto sottolineato che ve ne sono almeno 17 (Saluzzo, Trieste, Trento, Brescia, La Spezia, Pisa, Spoleto, Roma-Regina Coeli, Salerno, Potenza, Trani, Lecce, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Asinara e Mamone) per i quali — in considerazione del numero e della qualità dei detenuti che vi sono ristretti, nonchè della particolare complessità dei servizi che vi sono organizzati in relazione a specifiche condizioni ambientali e strutturali — occorre imprescindibilmente che l'opera del direttore sia affiancata da quella di un vice direttore.

Ritenuto, peraltro, che per i restanti 204 istituti può essere sufficiente la presenza di un solo impiegato direttivo, ne consegue

che il numero complessivo di tali impiegati, da utilizzare negli istituti non classificati come sedi dirigenziali, ammonta a 238.

Pertanto — aggiungendo a tale numero quello già indicato di 53 impiegati da destinare negli istituti che sono sedi dirigenziali — si ha un totale di 291 funzionari direttivi di cui l'Amministrazione penitenziaria ha bisogno per un efficiente governo delle proprie strutture operative.

Non va, peraltro, trascurato di tener presente che almeno 9 unità di personale direttivo vanno assegnate presso i 9 ispettorati distrettuali, adesso che, in considerazione della vasta gamma di competenze attribuite a detti uffici dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, si appalesa necessario che almeno un funzionario direttivo coadiuvi ciascun ispettore distrettuale nell'espletamento dei numerosi compiti a costui affidati.

Infine va rilevato che — in assenza di un ruolo del personale addetto all'amministrazione centrale — questa, per lo svolgimento delle attività che le sono proprie, deve far ricorso, tra l'altro, all'opera di un certo numero di funzionari direttivi, numero che — tenuto conto delle molteplici e diverse competenze degli 11 uffici della Direzione generale — non può essere inferiore a 20.

Per le considerazioni fin qui esposte, si appalesa incontestabile la necessità che la dotazione organica del personale degli impiegati direttivi del ruolo amministrativo, con qualifica inferiore a primo dirigente, sia aumentata di 81 unità, e quindi, venga fissata in 320 unità, secondo la allegata tabella B.

Per quanto concerne l'auspicato aumento del ruolo di ragioneria, va considerato che la citata legge 26 luglio 1975, n. 354, ha notevolmente ampliato il numero e la complessità delle competenze fin qui demandate al personale di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria, introducendo una serie di nuove attività che richiedono necessariamente lo espletamento delle incombenze contabili non di rado laboriose e sempre di delicata responsabilità.

Esemplificando, al fine di delineare una pur sommaria panoramica dei compiti che la nuova normativa impone siano adempiuti dai ragionieri, in aggiunta a quelli già da essi disimpegnati a tutt'oggi, possono enumerarsi: la liquidazione ed il pagamento del personale incaricato giornaliero per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento; la gestione dell'assistenza sanitaria ai detenuti lavoratori ed il recupero delle spese relative alle prestazioni sanitarie dovute dagli enti eroganti l' assistenza stessa; la gestione del servizio di corrispondenza telefonica dei detenuti; la contabilità relativa ai benefici economici per i detenuti studenti; la liquidazione delle mercedi ai detenuti in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni svolte nelle lavorazioni all'interno dell'istituto; la determinazione delle mercedi per il lavoro dei detenuti ed internati svolto presso imprese agricole o industriali, pubbliche o private, all'interno dell'istituto; la determinazione della quota da prelevare sul valore dei beni prodotti in proprio dai detenuti; la determinazione della mercede spettante ai detenuti ed internati per il lavoro svolto in regime di semi-libertà; la determinazione della differenza tra mercede e remunerazione, da versarsi alla « Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto »; la gestione degli assegni familiari; la determinazione e versamento delle quote di mantenimento; la liquidazione degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato; le incombenze di ragioneria da espletarsi presso i centri di servizio sociale per adulti di nuova istituzione.

È di immediata evidenza che a tale mole di attività aggiuntive non può farsi fronte da parte del personale di ragioneria attualmente in organico il cui (pur solerte e responsabile) impegno ha fin qui consentito di assicurare appena l'ordinaria gestione amministrativo-contabile degli istituti.

Deve invero considerarsi che l'attuale dotazione organica di 450 unità già appariva inadeguata alle molteplici esigenze dell'amministrazione penitenziaria, che non di rado è stata costretta ad affidare mansioni contabili ad altre categorie di dipendenti (coa-

diutori o militari del Corpo degli agenti di custodia sforniti della necessaria preparazione professionale) donde l'evidenziarsi di non lievi inconvenienti ed irregolarità, spesso rilevati dagli organi di controllo.

Per ovviare a tali carenze ed organizzare gli uffici in modo da adeguarne l'efficienza alla complessità dei compiti di nuova attribuzione, si impone che il ruolo organico del personale di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria venga congruamente potenziato.

In tale prospettiva si appalesa necessario che ciascuno degli istituti penitenziari per gli adulti con autonomia contabile debba essere dotato di un ufficio di ragioneria composto di almeno quattro elementi, di cui uno con funzioni di ragioniere capo (istituti n. 102 - totale ragionieri 408).

Per gli istituti penitenziari per adulti contabilmente collegati (n. 104), oltre al ragioniere con funzioni di responsabile dell'ufficio, appare indispensabile la presenza di un altro ragioniere che collabori con il titolare (totale 208).

Del pari presso gli istituti per minorenni, che sono tutti dotati di autonomia contabile (n. 40), il ragioniere capo deve essere coadiuvato almeno da un altro impiegato della stessa carriera (totale 80 elementi).

Invece per ciascuno dei centri di servizio sociale per adulti recentemente istituiti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, la gestione contabile amministrativa può essere affidata ad un solo impiegato, per un totale complessivo di 56 unità.

Peraltro — in relazione alle evidenziate maggiori attribuzioni degli uffici di ragioneria degli istituti penitenziari — non v'è dubbio che un notevole incremento ha subìto, di riflesso, l'attività di controllo esercitata sulla loro gestione contabile amministrativa dai 9 ispettori distrettuali. In considerazione di ciò è indispensabile che anche gli uffici di ragioneria dei predetti ispettorati debbano essere proporzionalmente potenziati, prevedendosi l'assegnazione a ciascuno di essi di 3 impiegati, per un totale di 27 unità.

Analogamente per quanto riguarda i 7 centri di rieducazione per minorenni, che vigilano contabilmente sugli istituti per minorenni ed hanno anche una propria competenza contabile-amministrativa, è necesario che ciascun ufficio di ragioneria sia dotato di non meno di 3 impiegati, per un totale di 21 unità.

Va, infine, tenuto presente che, in mancanza di uno specifico ruolo di ragionieri addetti all'amministrazione centrale penitenziaria, questa, per lo svolgimento delle attività contabili-amministrative che le sono proprie ha bisogno di un numero di ragionieri che, tenuto conto delle molteplicità dei servizi facenti capo agli 11 uffici della Direzione generale, non può essere inferiore a 34.

In totale, quindi, il ruolo del personale di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena va fissato in non meno di 850 unità, giusta allegata tabella C.

In merito al richiesto aumento di tecnici, mette conto rilevare che l'amministrazione penitenziaria, al fine di dare completa attuazione al precetto dell'articolo 20, comma terzo, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola o della casa di lavoro, dovrà provvedere anche al potenziamento dei propri stabilimenti agricoli e manufatturieri onde assicurare concrete possibilità di lavoro a tutti i detenuti ed internati.

Attualmente sono in esercizio 8 istituti ad indirizzo agrario (Asinara, Capraia, Castelfranco Emilia, Gorgona, Is Arenas Arbus, Lonate Pozzolo, Mamone e Pianosa) oltre ai numerosi tenimenti minori attivati presso altri istituti sia per adulti che per minorenni.

Essi realizzano con impiego della mano d'opera dei detenuti e degli internati, una molteplice attività che va dalla bonifica dei terreni incolti e paludosi alla normale coltivazione dei campi, alla zootecnia, alla viticoltura, alla ovicoltura con annessa industria casearia, enologica, olearia, eccetera.

Tutte queste lavorazioni ben si prestano ad essere estese ed intensificate, così da poter assorbire un maggior numero di addetti; ma ciò, come è evidente, non può accadere se non mediante l'impiego di altri tecnici

agrari in aggiunta a quelli già oggi in servizio presso gli istituti. In particolare, al fine di sfruttare pienamente la potenzialità dei singoli complessi, si ritiene che il personale tecnico operante presso i tre istituti ad indirizzo agrario più importanti (Asinara, Lonate Pozzolo e Pianosa) dovrebbe essere aumentato da una a tre unità mentre negli altri istituti nominativamente indicati (Capraia, Castelfranco Emilia, Gorgona, Is Arenas Arbus e Mamone) dovrebbero essere chiamati a collaborare almeno due tecnici, invece dell'unico attualmente in servizio.

Complessivamente, quindi, negli stabilimenti agricoli è necessario destinare 11 tecnici, oltre a quelli già operanti.

Le stesse opportunità e le stesse esigenze si presentano pure negli stabilimenti manufatturieri, anche essi articolati su di una vasta gamma di attività (telifici, lanifici, filande, sartorie, calzolerie, spazzolifici e tipografie).

Al fine di assicurare una gestione moderna e razionale delle aziende che permetta lo impiego di mano d'opera in misura congruamente più ampia dell'attuale, pur nel rispetto dei criteri di economicità che debbono presiedere anche al funzionamento delle imprese penitenziarie, appare necessario avvalersi dell'opera di non meno di altri sette tecnici industriali oltre a quelli attualmente in organico.

Pertanto l'attuale ruolo di 18 tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto deve essere aumentato di almeno 18 unità e la relativa dotazione organica va conseguentemente fissata in 36 unità, secondo quanto indicato nell'allegata tabella D.

Circa il potenziamento del ruolo dei coadiutori, va sottolineato che il complesso delle accennate nuove attività ed iniziative che la legge n. 354 ha demandato all'amministrazione penitenziaria, mentre rende imprescindibile il suesposto aumento dell'organico dei dipendenti di ragioneria e del ruolo tecnico di concetto, richiede del pari un congruo adeguamento del ruolo dei coadiutori. Invero su questo personale viene a gravare tutta l'attività relativa alla tenuta dell'archivio e del protocollo in cui necessariamente si traduce la più complessa ed intensa vita delle comunità penitenziarie cui ha dato impulso la nuova normativa.

Inoltre gli impiegati del ruolo d'ordine della carriera esecutiva sono tenuti a collaborare sia negli uffici di segreteria che di contabilità, onde la loro consistenza numerica non può non adeguarsi alle accresciute esigenze operative di questi ultimi.

Si appalesa, pertanto, necessario assegnare in aggiunta ai coadiutori in organico (n. 300), almeno un altro coadiutore per ciascuno degli istituti ed uffici dinanzi indicati (102 istituti penitenziari per adulti, contabilmente autonomi; n. 104 istituti penitenziari per adulti contabilmente collegati; n. 7 centri di rieducazione minorenni; n. 40 istituti per minori; n. 9 ispettorati distrettuali per adulti) per un totale di 262 unità. Inoltre dovranno essere destinati non meno di 2 coadiutori ai 56 centri di servizio sociale di recente istituzione, per un totale di 112 unità. Infine sarà necessario — per le esigenze proprie della amministrazione centrale, che come già accennato manca di un ruolo proprio — incrementare di almeno 26 unità il personale di ordine in servizio presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Si impone, pertanto, che il ruolo dei coadiutori venga aumentato di non meno di 400 unità e che la relativa dotazione organica venga, quindi, portata a 700 unità, come previsto dalla tabella E.

In ordine alla necessità di adeguamento del ruolo degli educatori per gli adulti, mette conto innanzi tutto rilevare che tale categoria di personale è stata istituita con l'articolo 80 della più volte menzionata legge 26 luglio 1975, n. 354, che, alla tabella C, ne ha fissato l'organico in 410 unità.

Va, poi, sottolineato che i compiti dell'educatore — da quelli volti all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati a quelli diretti ad assicurare una proficua collaborazione per il trattamento rieducativo individuale o di gruppo; da quelli intesi a garantire la tenuta della biblioteca a quelli svolti nell'ambito di organi collegiali interni oppure esterni all'istituto ove gli educatori operano — si rivelano particolarmente complessi.

Si appalesa, pertanto, già nella prima attuazione del nuovo ordinamento penitenziario, l'assoluta ed improrogabile necessità di assicurare in ciascuno dei 10 stabilimenti penitenziari per adulti di particolare importanza, la presenza stabile di almeno 5 educatori, nei 90 stabilimenti di media importanza di almeno 4 educatori e negli altri 100 stabilimenti di almeno 2 educatori.

È di tutta evidenza, alla luce delle considerazioni suesposte, la necessità più viva ed urgente che la dotazione organica del personale della carriera di concetto degli educatori per adulti venga incrementata di numero 200 unità, portando il relativo ruolo a n. 610 unità, secondo l'allegata tabella F.

* * *

Per quanto concerne gli assistenti sociali per adulti, va osservato che anche tale categoria di personale è stata istituita con il già citato articolo 80 della legge n. 354 del 1975 e che il relativo organico è stato fissato (tabella D allegata alla predetta legge) in numero 370 unità destinate ad operare in 56 centri di servizio sociale.

Invero nella prima attuazione della legge sono stati costituiti soltanto 28 centri, con i 137 assistenti disponibili, con una media, quindi, di appena 4 operatori per ogni centro; ma dovrà al più presto provvedersi alla costituzione dei restanti 28 centri.

Peraltro va tenuto conto che ogni centro comprende più circondari di tribunale, che la popolazione penitenziaria si aggira sulle 36.000 unità, che a seguito della modifica dell'articolo 47 della legge aumenterà il numero dei soggetti che saranno ammessi alle misure alternative alla detenzione e che il servizio sociale esige che gli assistenti effettuino frequenti visite alle persone ammesse, che spesso abitano in località molto lontane dalle sedi dei centri.

Da tutto ciò emerge, con tutta evidenza, l'assoluta insufficienza dell'attuale organico.

Pertanto, si propone che il ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto venga aumentato almeno di 300 unità, fissando, quindi, la relativa dotazione organica in numero di 670 unità, giusta allegata tabella G.

* * *

In base alla normativa vigente (quinto comma articolo 80 legge n. 354 del 1975) l'Amministrazione penitenziaria può disporre di personale infermieristico (800 unità) solo per gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Per quanto riguarda, invece, i servizi sanitari degli altri Istituti penitenziari, il personale che attualmente svolge le funzioni di infermiere è costituito da un esiguo numero di agenti di custodia, per lo più muniti del solo titolo di aiutante di sanità, i quali non dispongono di una preparazione professionale adeguata ai compiti cui sono destinati.

È perciò urgente provvedere affinchè in tutti gli Istituti penitenziari sia assicurata la presenza di un numero sufficiente di infermieri (ciò che, d'altra parte, potrà consentire il recupero degli agenti di custodia, cui è attualmente affidato il servizio infermieristico, ed il loro impiego nei normali compiti di istituto).

La realizzazione dei fini sopra indicati — nella attuale difficoltà di reperire le risorse finanziarie necessarie a permettere un incremento delle attuali dotazioni organiche — potrà conseguirsi sia attraverso le convenzioni che l'Amministrazione penitenziaria ha già stipulato o ha in corso di stipulazione con Ospedali psichiatrici civili per il ricovero di soggetti destinati ad Ospedali psichiatrici giudiziari (convenzioni che consentiranno di rendere disponibile un certo numero di operai specializzati con la qualifica di infermiere) sia mediante un più razionale impiego del personale operaio indicato nel quinto comma dell'articolo 80 citato. A tal riguardo è utile rilevare che la dotazione organica di 800 unità, riservata dal successivo sesto comma di detta norma alla categoria degli operai specializzati con qualifica di infermiere, potrebbe apparire superflua e sovrabbondante qualora la stessa continuasse ad essere destinata al servizio infermieristico da svolgersi presso i soli Ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e custodia, tanto più se si considera che la media delle presenze degli internati presso i suddetti istituti è attualmente intorno alle 1.500 unità.

Al contrario, il personale sopra indicato non apparirà più in eccedenza, ove sia possibile destinare parte di tale personale al servizio infermieristico degli altri istituti penitenziari previsti nell'articolo 59 della legge n. 354.

Va, altresì, notato che non sussistendo unicamente l'esigenza di un servizio infermieristico psichiatrico, ma anche e soprattutto quella di un servizio infermieristico generico, la soluzione dianzi prospettata è tale da consentire in ogni tempo e per qualsiasi evenienza, in relazione al possibile evolversi delle esigenze dei vari tipi di istituti, una piena intercambiabilità del personale sopraindicato, il quale potrà essere destinato, anche in considerazione della identica preparazione professionale, al servizio infermieristico da svolgersi indipendentemente presso gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e di custodia, ovvero presso gli altri istituti penitenziari.

In relazione a quanto sopra, con l'articolo 14, si è provveduto a sostituire il quinto comma dell'articolo 80 della legge n. 354, con altra norma che prevede l'istituzione di un servizio infermieristico unico per tutti gli Istituti penitenziari (ivi compresi gli Ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e custodia), assicurato da operai specializzati con qualifica di infermiere.

* * *

L'articolo 15 del presente decreto contempla l'istituzione del nuovo ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Al riguardo occorre rilevare che l'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, stabilisce che le amministrazioni ospedaliere, le cliniche universitarie e gli istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge, che hanno alle proprie dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi, un apposito ruolo organico di tecnici di radiologia medica.

Il Ministro della sanità, Ufficio studi e legislazione, con nota n. 100.96.4.48/994 del 20 maggio 1968, ha ribadito il principio che il precetto legislativo deve intendersi esteso anche alle amministrazioni statali, e ciò sotto il duplice profilo costituzionale e giurisdizionale che impegna ad evitare la disparità di trattamento normativo per fattispecie non dissimili.

In relazione a quanto sopra — poichè presso i Centri di osservazione, gli istituti per infermi e minorati, i centri diagnostico-terapeutici e le infermiere di Istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e di custodia presta servizio, con mansioni di tecnico di radiologia medica, personale militare appartenente al Corpo degli agenti di custodia — si impone la necessità di far luogo all'istituzione di un ruolo organico dei tecnici di radiologia medica per la Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

A tanto si provvede con le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 del presente decreto.

In particolare con l'articolo 15 viene istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica, che sono destinati a prestare servizio presso i Centri di osservazione, gli istituti per infermi e minorati, i Centri diagnostico-terapeutici e le infermerie di istituti penitenziari, di ospedali psichiatrici giudiziari e le Case di cura e di custodia, con le mansioni previste dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Con l'articolo 16 si stabilisce che la dotazione del ruolo e le relative qualifiche sono determinate nella tabella H allegata al decreto in esame, il quale prevede n. 85 unità di personale da utilizzare nei 46 istituti penitenziari dotati di apparecchiature radiologiche.

Con l'articolo 17 vengono dettate le condizioni generali per l'accesso nell'istituendo ruolo, precisando i compiti che il personale immesso deve compiere con richiamo alla norma concernente l'esercizio dell'arte sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Nell'articolo 18 sono contenute disposizioni transitorie per la prima copertura dei posti dell'istituendo ruolo, prevedendo l'inquadra-

mento nel ruolo medesimo del personale militare che, in possesso della prescritta abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia, svolga, alla data di entrata in vigore della legge, mansioni di tecnico di radiologia presso gli istituti di prevenzione e di pena.

* * *

Negli articoli da 19 a 26 del decreto si prevede, unitamente all'aumento del numero delle vigilatrici penitenziarie, il riordinamento del ruolo del personale operaio femminile degli istituti di prevenzione e di pena, addetto alla custodia e sorveglianza delle detenute ed internate.

Sul punto mette conto precisare che la più volte citata legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e il relativo regolamento di esecuzione non contengono specifiche disposizioni circa il servizio di sorveglianza e custodia delle detenute ed internate.

Il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 1931 stabiliva, invece, che quel servizio fosse di norma espletato da personale religioso appartenente a varie congregazioni, con le quali dovevano stipularsi apposite convenzioni, prevedendo altresì che — qualora non fosse stato possibile affidarlo alle suore e le esigenze lo avessero richiesto — il servizio di sorveglianza poteva essere svolto dal personale operaio femminile avente la qualifica di guardiana.

Quest'ultima ipotesi, che in origine era prevista con carettere succedaneo, si è, con il tempo, resa quasi normale, in quanto di fronte alle accresciute esigenze di servizio negli istituti di pena ha fatto progressivamente riscontro, dall'altra parte, una sempre maggiore carenza di disponibilità di personale religioso.

Cosicchè nel corso degli anni si è reso necessario sempre più incrementare la consistenza del personale femminile laico dalle originarie 170 unità, di cui alla legge 16 aprile 1954, n. 201, fino alle attuali 550 unità di vigilatrici penitenziarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275.

Attualmente le suore che ancora prestano servizio ammontano a circa 250: esse assicurano la sorveglianza e custodia delle detenute, in via esclusiva, in 22 istituti per lo più di un certa rilevanza (Perugia, Venezia, Genova, Treviso, Trieste eccetera) e, congiuntamente al personale laico, in altri 15 istituti.

Le suore appartengono al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, il cui rapporto con l'Amministrazione — di mero incarico — è regolato dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758. La retribuzione di tale personale, peraltro molto esigua rispetto a quella prevista per il corrispondente personale femminile laico, è quella risultante dalla legge 5 maggio 1976, n. 207, che ha adeguato il relativo trattamente economico già stabilito dagli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Tale adeguamento, però, non è valso a far recedere gli Ordini religiosi dal proposito — più volte preannunciato — di ritirare le suore assegnate agli istituti di pena a motivo della forte contrazione delle vocazioni che si è riscontrata, per cui le Congregazioni religiose si trovano nella necessità di dover disdire le convenzioni al fine di poter soddisfare le esigenze interne dei rispettivi ordini religiosi che per gli stessi assumono valore prioritario.

A riguardo devesi osservare che il ritiro delle suore si sta attuando con una duplice modalità: mediante l'abbandono totale del servizio per singoli istituti, come si è già verificato per le sedi di Pozzuoli, Napoli e Trento; mediante il progressivo ritiro degli elementi più validi in altri istituti, come Firenze, Venezia, Cagliari, eccetera.

Tale tendenza, in atto da qualche anno ed ormai da considerare irreversibile, mentre pone questa Amministrazione già oggi in serie difficoltà per i vuoti che ha determinato nelle file del personale religioso addetto alla custodia delle detenute ed internate, lascia agevolmente prevedere che in tempi relativamente brevi la situazione diverrà insostenibile, se non saranno predisposti adeguati rimedi.

Appare, quindi, necessario ed urgente procedere alla creazione di una idonea struttu-

ra organizzativa atta ad evitare i gravi pregiudizi, che altrimenti scaturirebbero dall'abbandono del servizio da parte delle suore, anche sul piano della disciplina interna dei singoli istituti.

A questa esigenza si provvede con le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 26 i quali contengono — oltre che un adeguato incremento dell'attuale dotazione del personale civile addetto alla custodia delle detenute ed internate (vigilatrici penitenziarie) — anche un'organica articolazione del ruolo di detto personale con l'istituzione di nuove qualifiche (vigilatrici penitenziarie superiori e vigilatrici penitenziarie capo).

In particolare con l'articolo 19 si stabilisce che il servizio di custodia e sorveglianza all'interno degli istituti di prevenzione e di pena o delle sezioni per donne è svolto dal personale operaio femminile dell'Amministrazione penitenziaria con le qualifiche di « vigilatrice penitenziaria », « vigilatrice penitenziaria superiore » e « vigilatrice penitenziaria capo ».

Le attribuzioni demandate rispettivamente alle « vigilatrici penitenziarie », alle « vigilatrici penitenziarie superiori » ed alle « vigilatrici penitenziarie capo » saranno specificate dall'emanando regolamento che assumerà la forma di decreto presidenziale.

Con lo stesso articolo 19 si prevede che il suddetto personale ha l'obbligo, durante il servizio, di indossare l'uniforme, le cui caratteristiche saranno determinate da apposito decreto ministeriale.

Con gli articoli 20, 21 e 22 si dettano norme sulla procedura per la nomina di detto personale.

Con l'articolo 23 si provvede a modificare la dotazione organica del personale operaio degli Istituti di prevenzione e di pena mediante aumento di 250 unità nella categoria degli operai qualificati, riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unità nella categoria degli operai specializzati, riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori, e di 16 unità nella categoria dei capi operai, riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.

Con l'articolo 24 si stabilisce che le vigilatrici penitenziarie superiori e le vigilatrici penitenziarie capo debbono essere assegnate negli istituti di maggiore importanza indicati nella tabella I allegata al provvedimento legislativo.

Con l'articolo 25 si indicano i poteri riconosciuti alle vigilatrici penitenziarie.

Con l'articolo 26 è dettata una disposizione transitoria per la quale negli istituti ove il servizio è svolto ancora da personale religioso, non si fa luogo all'assegnazione di vigilatrici penitenziarie superiori e di vigilatrici penitenziarie capo, atteso che le funzioni di queste ultime corrispondono a quelle attualmente espletate dalla « madre superiore » e si prevede altresì che — fino a quando non sarà possibile espletare gli scrutini per la promozione a vigilatrice penitenziaria capo — le relative mansioni possono essere temporaneamente attribuite alla vigilatrice penitenziaria superiore che sia ritenuta la più idonea a giudizio del direttore dell'istituto.

3. — Il decreto-legge si chiude col titolo III, che comprende alcune disposizioni particolari.

In primo luogo con l'articolo 27 si è inteso adottare una normativa più semplice e snella per tutte le assunzioni nei ruoli del personale dell'Amministrazione giudiziaria, escluso quello appartenente alla magistratura, e del personale degli Istituti di prevenzione e pena, prevedendo per tali assunzioni la stessa procedura stabilita dagli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente provvedimento.

Con l'articolo 28 si modifica il quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, attualmente vigente che prevede la possibilità che i contributi dovuti ai Comuni possano essere riveduti ed eventualmente modificati allo scadere di ogni triennio.

La revisione del contributo è risultata talvolta inferiore al costo del servizio determinato in base alla spesa effettivamente sostenuta dai Comuni. E ciò in quanto ai maggiori impegni finanziari posti a carico dei Comuni dal continuo progressivo aumento delle spese occorrenti per il funzionaemnto dei più essenziali servizi pubblici, si sono venute a sommare le maggiori e a volte indifferibili esigenze degli uffici giudiziari che, a seguito delle riforme già attuate e di quelle in

corso di approvazione, necessitano di nuove costose strutture.

Talvolta sono insorte necessità impreviste sia con riguardo all'utilizzazione di locali in aggiunta a quelli già adibiti ad uffici giudiziari, sia in ordine all'uso protratto oltre l'orario normale di lavoro.

La sopravvenienza di tali eventi si è spesso verificata durante il termine triennale indicato nel decreto interministeriale di determinazione del contributo, con la conseguenza che non si è potuto adeguare il contributo stesso alle maggiori spese.

Con la normativa introdotta si tende pertanto a rendere possibile la revisione del contributo in discorso ogni anno, qualora le spese sostenute nell'anno precedente ne giustifichino la modificazione, e anche nel corso dell'anno se insorgano esigenze straordinarie.

A sua volta l'articolo successivo trova la sua giustificazione nell'esigenza ritenuta indispensabile di dare al Ministero di grazia e giustizia, nei limiti dei propri bilanci, un'autonomia nella scelta dei mezzi tecnici potendo i competenti uffici del Ministero avvalersi dell'esperienza quotidiana dei magistrati dirigenti singoli uffici giudiziari in quanto trattasi, in molti casi, di apparecchiature che hanno una specifica destinazione e la cui utilizzazione è strettamente legata a norme di legge.

Con l'articolo 29 perciò, si è stabilito che la preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato deve esere richiesta solo ai fini della congruità della spesa e non più per l'indispensabilità delle forniture. In questo modo, la norma tende a sveltire le procedure amministrative per quanto riguarda l'acquisto sia dei beni indicati nell'articolo 1 della legge 5 marzo 1973, n. 28, sia di nuovi mezzi tecnici e ciò perchè è parso indispensabile un intervento quanto mai rapido al fine di evitare ritardi nella fornitura delle apparecchiature e del materiale di consumo.

Peraltro, allo scopo di integrare le previsioni della legge 5 marzo 1973, n. 28, si è fatto esplicito richiamo alla legge 8 aprile 1974, n. 98, che, come è noto, prevede l'acquisto e il funzionamento delle apparecchiature necessarie per le intercettazioni telefoniche da istallarsi presso le Procure della Repubblica.

Sempre al fine di accelerare le procedure dei concorsi, nell'attuale situazione di carenza del personale, si è stabilito, con l'articolo 30 che fino al 31 dicembre 1979 il Ministero di grazia e giustizia per indire i concorsi non deve richiedere la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio.

L'articolo 31, infine, provvede alla copertura dell'onere finanziario, previsto per l'anno corrente in lire 18.881.500.000.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.

Decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 107 del 18 aprile 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sopperire alle più pressanti necessità di personale degli uffici giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

TITOLO I

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della carriera di concetto istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 1.170 unità.

Il ruolo organico del personale della carriera esecutiva è aumentato di 2.000 unità.

Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria stabilito dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, è aumentato di 550 unità di cui 250 commessi e 300 addetti al servizio automezzi.

Art. 2.

Alla copertura dei posti previsti in aumento nel ruolo organico del personale della carriera di concetto e a quelli che risultano vacanti alla data del presente decreto, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede interamente mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973. Le assunzioni hanno luogo secondo l'ordine delle rispettive graduatorie che a tal fine rimangono aperte per due anni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei

venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, tutti i documenti indicati nel bando di concorso.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al precedente comma, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 4.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente articolo 3, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.

Art. 5.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 3, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 6.

I posti rimasti vacanti per mancanza o per esaurimento degli idonei nelle graduatorie distrettuali sono conferiti agli idonei degli altri concorsi distrettuali che ne fanno richiesta, nel termine fissato dall'Amministrazione, la quale stabilisce, altresì, con suo provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il numero dei posti da conferire nei rispettivi distretti, fermo restando il vincolo di permanenza per cinque anni nel distretto di destinazione. A tal fine l'Amministrazione predispone una graduatoria unica nazionale degli idonei che abbiano fatto domanda, sulla base della classificazione riportata nei rispettivi concorsi e dei titoli preferenziali di ciascuno.

Art. 7.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 8.

Alla copertura dei posti previsti in aumento nel ruolo della carriera esecutiva, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede mediante concorso, indetto su base distrettuale, riservato al personale assunto in servizio negli uffici giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e successive modificazioni, e che, alla data del bando, ha i requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I posti rimasti scoperti all'esito del concorso medesimo in ciascun distretto sono attribuiti a coloro che, nello stesso distretto, risultino idonei nel primo concorso pubblico indetto su base distrettuale per la copertura dei posti vacanti nel ruolo medesimo alla data del presente decreto.

L'espletamento delle prove d'esame dei concorsi previsti nel comma precedente è organizzato con la collaborazione delle amministrazioni regionali.

Il concorso per la nomina nella carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e in quella dei coadiutori istituita con gli articoli 1 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, consiste nella prova pratica di dattilografia e in un colloquio sulle materie previste per i concorsi di accesso alle rispettive carriere.

Tale disposizione si applica anche ai concorsi già indetti e non ancora espletati.

Art. 9.

Le graduatorie distrettuali per i concorsi previsti dall'articolo precedente sono approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, immediatamente efficace, e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Al personale assunto a seguito di concorsi distrettuali di cui al primo comma dell'articolo 8 si applica la disposizione dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

I posti previsti in aumento e quelli vacanti alla data del presente decreto nel ruolo della carriera ausiliaria, sono conferiti agli idonei dei concorsi indetti con decreti ministeriali 29 e 30 ottobre 1975. I vincitori e gli idonei del concorso indetto con il decreto ministeriale 30 ottobre 1975 possono essere destinati anche in distretti diversi da quelli indicati nel bando, con vincolo di permanenza di cinque anni nel distretto di assegnazione.

Art. 11.

Nella prima attuazione del presente decreto e salva in ogni caso la possibilità di nuova determinazione delle piante organiche da effettuare in conformità delle vigenti disposizioni, sono assegnati a ciascun distretto di Corte di appello i contingenti di personale indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto.

L'assegnazione temporanea dei posti di organico agli uffici giudiziari del distretto è disposta, entro venti giorni dalla data del presente decreto, dal Presidente della Corte di appello, d'intesa con il Procuratore generale, su proposta del Consiglio giudiziario che sentirà i dirigenti la cancelleria della Corte d'appello e la segreteria della Procura generale nonchè le rappresentanze sindacali locali del personale maggiormente rappresentative.

Nell'assegnazione del personale devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze dei Tribunali e delle Procure, specialmente dei grandi centri urbani.

All'assegnazione di posti agli uffici della provincia di Bolzano si provvede con la procedura prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

TITOLO II

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Art. 12.

Le dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 e successive modificazioni, per il personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena del ruolo amministrativo della carriera direttiva, con qualifica inferiore a primo dirigente, nonchè del personale del ruolo di ragioneria, del ruolo tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto e del ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva, sono sostituite da quelle stabilite nelle tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* allegate al presente decreto.

Art. 13.

Le dotazioni organiche previste dalle tabelle *C* e *D* allegate alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per il personale del ruolo degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto sono sostituite da quelle stabilite nelle tabelle *F* e *G* allegate al presente decreto.

Art. 14.

Il quinto comma dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Il servizio infermieristico degli Istituti penitenziari, previsti dall'articolo 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri ».

Art. 15.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il ruolo organico degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Il personale del ruolo predetto è destinato a prestare servizio presso i centri di osservazione, gli istituti per infermi e minorati, i centri diagnostici, le infermerie degli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici e le case di cura e di custodia con le mansioni previste dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Art. 16.

La dotazione organica e le qualifiche del ruolo di cui al precedente articolo sono quelle stabilite dalla tabella *H* allegata al presente decreto.

Art. 17.

Per l'accesso al ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Al ruolo si accede mediante pubblico concorso per esame.

Con regolamento di esecuzione sarà determinato il programma per gli esami di concorso.

Fino a quando non sarà emanato detto regolamento, il programma sarà stabilito con bando di concorso.

Art. 18.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carirera esecutiva del-

l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sono conferiti mediante inquadramento del personale militare del Corpo degli agenti di custodia che svolga, alla data di entrata in vigore del presente decreto, mansioni di tecnico di radiologia e che, anche se sprovvisto del titolo di studio indicato nell'articolo 17 del presente decreto, sia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di radiologia.

L'inquadramento è disposto, a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Sulle domande provvede il Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, nel limite dei posti disponibili per ciascuna qualifica.

Il personale predetto, all'atto dell'inquadramento è nominato:

alla prima classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia per le guardie in rafferma ed in servizio continuativo;

alla seconda classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia, per i militari che rivestono il grado di appuntato e di vicebrigadiere;

alla terza classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia, per i militari che rivestono il grado di brigadiere;

alla prima classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico principale di radiologia, per i militari che rivestono il grado di maresciallo ordinario;

alla seconda classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico principale di radiologia, per i militari che rivestono il grado di maresciallo capo;

alla qualifica di assistente tecnico capo di radiologia per i militari con il grado di maresciallo maggiore e maresciallo scelto.

Art. 19.

Il servizio di custodia e sorveglianza, all'interno degli istituti femminili di prevenzione e di pena e delle sezioni per donne, è svolto dal personale operaio femminile dell'amministrazione penitenziaria che assume le qualifiche di « vigilatrice penitenziaria », « vigilatrice penitenziaria superiore » e « vigilatrice penitenziara capo ».

Le relative attribuzioni saranno specificate con successivo regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

Detto personale ha l'obbligo di indossare, durante il servizio, l'uniforme prevista da apposito decreto ministeriale.

Art. 20.

La nomina a vigilatrice penitenziaria nel ruolo del personale operaio qualificato femminile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena si consegue mediante concorso pubblico ai sensi della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 21.

La nomina a vigilatrice penitenziaria superiore nel ruolo del personale operaio femminile specializzato degli istituti di prevenzione e di pena si consegue mediante concorso per esame riservato alle vigilatrici penitenziarie che abbiano svolto, per almeno 5 anni, effettivo servizio di sorveglianza e custodia delle detenute od internate e che siano in possesso del titolo di studio di licenza media e degli altri requisiti che, ai sensi delle vigenti disposizioni, saranno stabiliti dai relativi bandi di concorso.

Il concorso, cui le candidate sono ammesse previo rapporto favorevole della direzione degli istituti presso cui prestano servizio, consiste in una prova scritta ed un colloquio intesi ad accertare l'idoneità all'espletamento dei compiti di cui all'emanando regolamento.

Art. 22.

La nomina a vigilatrice penitenziaria capo nel ruolo del personale dei capi operai dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è conferita mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 23.

La dotazione organica degli operai qualificati, specializzati e dei capi operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, è incrementata rispettivamente di 250 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.

Art. 24.

Le vigilatrici penitenziarie superiori e le vigilatrici penitenziarie capo sono assegnate negli istituti di cui all'allegata tabella *I*.

In relazione alle esigenze di servizio, tale tabella può essere modificata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Negli istituti non previsti dalla suddetta tabella le vigilatrici penitenziarie operano alle dirette dipendenze del direttore, che, per l'organizzazione dei relativi servizi, si avvale dell'opera del maresciallo degli agenti di custodia.

Art. 25.

Il personale di cui all'articolo 19, nell'espletamento del servizio di vigilanza e custodia delle detenute ed internate, ha i poteri riconosciuti dalle vigenti disposizioni al personale militare di custodia.

Art. 26.

Negli istituti di prevenzione e di pena nei quali il servizio di custodia e sorveglianza delle detenute ed internate è affidato alle suore, l'assegnazione di vigilatrici penitenziarie superiori e di vigilatrici penitenziarie capo non avrà luogo fino a quando il predetto servizio continuerà ad essere assicurato dal personale religioso.

Fino a quando non saranno espletati gli scrutini, le mansioni di vigilatrice penitenziaria capo possono essere attribuite, temporaneamente e con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni, alla vigilatrice penitenziaria superiore che sia ritenuta la più idonea a giudizio del direttore dell'istituto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 27.

All'assunzione nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, escluso quello appartenente alla magistratura, e del personale degli istituti di prevenzione e di pena si procede con le modalità previste negli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto.

Tale disposizione si applica anche ai concorsi già indetti e non ancora espletati.

Art. 28.

Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, è sostituito dal seguente:

« I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno ».

Art. 29.

Il Ministro di grazia e giustizia provvede direttamente e autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

Resta fermo l'obbligo della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, prevista dall'articolo 14 della legge 28 luglio 1942, n. 1141, ai soli fini della congruità della spesa di cui alla legge 5 marzo 1973, n. 28.

Art. 30.

L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applica fino al 31 dicembre 1979 ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 31.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 18.881.500.000 in ragione di anno, per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione dello stesso stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978.

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA *A*

	Carriera di concetto	Carriera esecutiva
	—	—
Uffici giudiziari dei distretti di:		
Corte d'appello di Ancona	20	40
» Bari	48	78
» Bologna	70	118
» Brescia	31	52
» Cagliari	26	60
» Caltanissetta	9	20
» Catania	37	60
» Catanzaro	50	93
» Firenze	75	120
» Genova	55	90
» L'Aquila	22	40
» Lecce	30	51
» Messina	15	30
» Milano	135	225
» Napoli	130	250
» Palermo	55	90
» Perugia	12	25
» Potenza	10	24
» Roma	148	220
» Torino	100	160
» Trento	15	28
» Trieste	22	36
» Venezia	55	90

TABELLA *B*

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CARRIERA DIRETTIVA CON QUALIFICA INFERIORE A PRIMO DIRIGENTE

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore capo aggiunto . .	530	—	80
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore	307	—	240
Vice direttore	257	4	
	190	6 mesi	
			320

TABELLA *C*

RUOLO DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Ragioniere capo	370	—	85
Ragioniere principale . . .	297	—	383
	255	5	
Ragioniere	218	—	382
	178	4	
	160	2	
			850

TABELLA *D*

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO INDUSTRIALE ED AGRARIO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Tecnico capo	370	—	4
Tecnico principale	302 260	— 5	16
Tecnico	227 188 160	— 4 1	16
			36

TABELLA *E*

RUOLO DEI COADIUTORI DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Coadiutore superiore	245	—	70
Coadiutore principale	213 183	— 5	315
Coadiutore	163 133 120	— 4 2	315
			700

TABELLA *F*

RUOLO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Educatore capo	370	—	61
Educatore principale . . .	297 255	— 5	275
Educatore	218 178 160	— 4 2	274
			610

TABELLA *G*

RUOLO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Assistente sociale capo . . .	370	—	67
Assistente sociale principale	297 255	— 5	302
Assistente sociale	218 178 160	— 4 2	301
			670

TABELLA *H*

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI ASSISTENTI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Parametro		
245	Assistente tecnico superiore di radiologia medica	9
218 188	Assistente tecnico principale di radiologia medica	38
168 143 128	Assistente tecnico di radiologia medica . .	38
		85

TABELLA *I*

DOTAZIONE ORGANICA DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE SUPERIORI E VIGILATRICI PENITENZIARIE CAPO

ISTITUTI	Posti	
	Vigilatrice penitenziaria superiore	Vigilatrice penitenziaria capo
Avellino C.C.	3	1
Bari C.C.	4	1
Bologna C.C.	4	1
Cagliari C.C.	3	1
Caserta C.C.F.	3	1
Firenze C.C.	5	1
Genova C.C.	3	1
Messina C.C.	3	1
Milano C.C.	5	1
Palermo C.C.	5	1
Perugia C.C.	4	1
Pozzuoli C.C.F.	5	1
Roma C.C.F.	5	1
Torino C.C.	4	1
Trani C.C.F.	4	1
Venezia C.R.F.	5	1